SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 803, 818, 1043-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BEVILACQUA)

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 1981

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Adeguamento del trattamento economico e normativo
ai superinvalidi per causa di guerra (n. 803)

d'iniziativa dei senatori FINESSI, SCEVAROLLI, FOSSA, SCAMARCIO e BARSACCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1980

Miglioramenti economici e normativi
in favore dei titolari di pensioni di guerra indirette (n. 818)

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, MEZZAPESA, GIACOMETTI, RIGGIO, SICA, SCARDACCIONE, DELLA PORTA e D'AMICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1980

Delega al Governo per il definitivo riordinamento
della pensionistica di guerra (n. 1043)

d'iniziativa dei senatori BERTONE, MARCHETTI, BARSACCHI, BEVILACQUA, TOLOMELLI, COLELLA, CONTI PERSINI, PATRIARCA, URBANI e MARSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — È inammissibile che in un Paese civile e democratico, la cui Costituzione definisce « sacro » il dovere compiuto per la difesa della patria, i mutilati ed invalidi di guerra, a distanza di oltre 30 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, non solo non abbiano ancora ottenuto un adeguato assetto economico dei loro trattamenti pensionistici, ma debbano anche lamentare vistose carenze sotto il profilo della valutazione medico-legale delle infermità e macroscopici quanto riprovevoli ritardi nell'espletamento delle varie procedure di liquidazione delle pensioni.

Neppure il decreto presidenziale n. 915 del 23 dicembre 1978, a cui merito va ascritto l'aver rivalutato in modo apprezzabile i trattamenti pensionistici di guerra sotto il profilo economico, è riuscito a colmare le gravi lacune sopra evidenziate.

La stessa Commissione bicamerale incaricata, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 875 del 29 novembre 1977, di vigilare sulla concreta attuazione della delega conferita al Governo con detta legge, pose in rilievo come alcuni importanti problemi non avressero trovato idonea e soddisfacente soluzione ed invitò quindi il Governo ad adottare misure intese tra l'altro ad assicurare alle pensioni di guerra un effettivo sistema di protezione dall'inflazione ed a conseguire un concreto e reale snellimento delle procedure sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Ed a distanza di quasi due anni dall'emanazione del citato decreto n. 915 le osservazioni formulate dalla Commissione bicamerale trovano oggi puntuale conferma nei fatti.

A causa della sempre crescente inflazione, le pensioni di guerra, uniche ad essere prive di un effettivo sistema di protezione, hanno già perso, infatti, oltre il 30 per cento del loro potere d'acquisto, mentre continuano ad accumularsi ingiustificati gravissimi ritardi nell'espletamento delle varie pratiche di pensione a livello di ricorsi gerarchici, di commissione medica superiore, di comitato di liquidazione, di collegio medico legale e di Corte dei conti.

Si deve, peraltro, prendere atto che il Governo, con provvedimento del 22 agosto 1980, ha proceduto alla nomina di un comitato tecnico con il compito di effettuare un approfondito studio dei problemi non risolti dal decreto n. 915, alla luce di quanto prospettato dalla Commissione bicamerale anzidetta.

* * *

In sintesi, espongo qui alcuni punti dei tre disegni di legge di iniziativa parlamentare che sono stati esaminati dalla Commissione finanze e tesoro.

Il disegno di legge n. 1043 d'iniziativa dei senatori Bertone, Marchetti, Bevilacqua, Barsacchi ed altri, si caratterizzava per i seguenti punti:

a) delega al Governo ad emanare atti aventi forza di legge per il riordinamento della legislazione pensionistica di guerra;

b) introduzione di un sistema di indicizzazione delle pensioni di guerra, previa rideterminazione del trattamento pensionistico di base;

c) rideterminazione dei trattamenti economici dovuti alle vedove;

d) nuovo rapporto percentuale degli assegni accessori stabiliti dalle varie leggi per superinvalidità.

Il disegno di legge n. 803, d'iniziativa dei senatori Finessi, Scevarolli ed altri, si preoccupava principalmente del trattamento complessivo dei superinvalidi (e dei ciechi di

guerra); inoltre, rispetto al precedente disegno di legge, recava tre punti ulteriori:

a) la disciplina del cumulo di invalidità;

b) la disciplina dell'istituto dell'assistenza e dell'accompagnamento;

c) l'attribuzione ai grandi invalidi della tredicesima mensilità e di un assegno integrativo pre provvedere alle cure.

Il disegno di legge n. 818, d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri, disciplinava principalmente gli assegni di invalidità a favore delle vedove e degli orfani dei mutilati, in più prevedeva per le pensioni stesse un meccanismo di scala mobile, nonchè l'estensione del beneficio dell'esenzione dal servizio militare per tutti i figli maschi delle vedove di guerra.

La Commissione ha concordato sulla necessità che i tre testi fossero unificati ed ha attribuito al sottoscritto il compito di provvedervi, pervenendo alla formulazione di un progetto che, nel delegare al Governo la decretazione, desse precise indicazioni onde soddisfare le esigenze considerate nei tre disegni di legge d'iniziativa parlamentare. La stessa Commissione nella seduta del 5 marzo ha approvato il testo unificato, che ci permettiamo di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e che trova il parere favorevole delle diverse parti politiche.

Ritengo, onorevoli colleghi, che questo testo unificato offra una soluzione organica al problema, anzichè ricorrere ad uno stralcio di parte delle normative che ritarderebbe notevolmente la definitiva soluzione.

Ritengo ancora che il lavoro legislativo così predisposto darà soddisfazione ai pensionati ed alle vedove di guerra, anche nell'interesse del Paese.

BEVILACQUA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

a) **sul disegno di legge n. 1043**

19 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole a condizione che, all'articolo 1, ultimo alinea, venga meglio specificato il criterio direttivo su cui si basa la delega al Governo, introducendo disposizioni più dettagliate, quali, ad esempio, quelle specificate nella relazione annessa al disegno di legge.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

b) **espresso — ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento — sul testo proposto dalla Commissione**

10 marzo 1981

La Commissione, esaminato il testo unificato accolto dalla 6ª Commissione permanente nella seduta del 5 marzo 1981, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a condizione che nell'articolo 3, dopo il primo comma, sia aggiunto il seguente:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per il definitivo riordinamento della pensionistica di guerra

Art. 1.

(*Delega al Governo*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1981, sentito il parere di una commissione speciale composta da 10 deputati e 10 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, disposizioni aventi valore di legge intese ad apportare, per un definitivo riassetto legislativo, integrazioni e modificazioni al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, al fine di realizzare:

a) la introduzione di un diverso sistema di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra sia diretti che indiretti in armonia con i sistemi previsti per gli altri settori della pensionistica dal vigente ordinamento giuridico;

b) la rideterminazione dei trattamenti pensionistici base di cui alle tabelle C, G, M, N ed S allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con particolare riguardo a quelli delle vedove dei grandi invalidi;

c) la revisione degli istituti giuridici non strettamente aderenti ai princìpi statuiti dall'articolo 1 del su riferito testo unico approvato con decreto presidenziale numero 915 che definisce la natura della pensione di guerra;

d) un diverso rapporto percentuale degli assegni previsti dalla tabella E annessa al su richiamato testo unico per le varie

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lettere di superinvalidità in relazione alle finalità istitutive degli assegni medesimi;

e) il riassetto della indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 21 del citato testo unico onde assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle più gravi infermità o mutilazioni previste dalla anzidetta tabella E, la rispondenza della detta indennità alle effettive esigenze derivanti dall'invalidità di guerra;

f) l'aggiornamento, alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche, delle tabelle di classificazione delle invalidità e dei criteri di applicazione delle tabelle stesse;

g) l'adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra;

h) l'estensione dei benefici di cui all'articolo 89 del citato testo unico al secondo figlio maschio, che ne faccia richiesta;

i) lo snellimento delle procedure amministrative per conseguire una effettiva riduzione dei tempi nella definizione delle istanze e dei ricorsi in materia di pensioni di guerra anche mediante la riorganizzazione ed il potenziamento dei relativi servizi.

Art. 2.

(*Decorrenza dei benefici*)

La decorrenza dei benefici da accordarsi in relazione ai criteri direttivi di cui alla presente legge dovrà essere stabilita come in appresso:

1° luglio 1981 per i benefici concessi in attuazione dei criteri contemplati nelle lettere *b*), *d*), *e*), *g*) del precedente articolo 1;

1° gennaio 1982 per i benefici concessi in attuazione dei criteri previsti dalle lettere *a*), *c*), *f*) dell'articolo stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Copertura finanziaria*)

L'onere derivante dalle disposizioni da emanarsi in base alla presente delega viene valutato, in ragione d'anno, in lire 302 miliardi. All'onere relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1981 valutato in lire 103 miliardi e 500 milioni, di cui 100 miliardi per i miglioramenti in materia di pensioni di guerra e 3 miliardi e 500 milioni per l'adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, si provvede mediante utilizzo degli appositi accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

DISEGNO DI LEGGE n. 803

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FINESSI ED ALTRI

Art. 1.

(*Superinvalidità*)

La tabella *E* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

(*Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di 1ª categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra*)

Il testo dell'articolo 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall'annessa tabella *C*.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità ascrivibili alle categorie inferiori, l'assegno per cumulo viene determintao in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità secondo quanto stabilito dall'allegata tabella *F*-1. L'eventuale differenza in decimi, di cui al primo comma dell'articolo 17, derivante dall'applicazione dei criteri della tabella *F*-1 dovrà essere calcolata sulla base dell'importo stabilito dalla pensione vitalizia rispettivamente per la prima e per la seconda categoria.

L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da coesistenza di infermità.

Quando con una superinvalidità ascrivibile alla tabella *E* coesistano una o più superinvalidità ascrivibili alla medesima tabella, l'assegno per cumulo viene determinato sommando un importo pari al trattamento complessivo spettante per ciascuna delle superinvalidità aggiuntive, compresi i relativi assegni accessori. Detto importo è aumentato rispettivamente del 100 per cento, 90 per cento, 80 per cento, 70 per cento, 60 per cento, 50 per cento, 40 per cento, 30 per cento e 20 per cento, a seconda che la superinvalidità principale sia ascrivibile alla lettere A, A-*bis*, B, C, D, E, F, G ed H della tabella *E*.

Quando con una superinvalidità ascrivibile alla tabella *E* coesistano una o più infermità ascrivibili alla tabella *A*, l'assegno per cumulo viene determinato sommando un importo pari al trattamento complessivo spettante per ciascuna delle infermità aggiuntive, compresi i relativi assegni accessori. Detto importo è aumentato rispettivamente del 100 per cento, 90 per cento, 80 per cento, 70 per cento, 60 per cento, 50 per cento, 40 per cento, 30 per cento e 20 per cento a seconda che la superinvalidità sia ascrivibile alle lettere A, A-*bis*, B, C, D, E, F, G ed H della tabella *E* ».

La misura indicata dalla tabella *C*, a cui fa riferimento il primo comma dell'articolo 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal presente articolo, si intende comprensiva degli aumenti di cui al successivo articolo 7.

La tabella *F* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è soppressa.

Art. 3.

(*Indennità di assistenza e accompagnamento*)

I commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituiti dai seguenti:

« L'indennità è dovuta nelle seguenti misure mensili:

lettera A	L.	384.000
lettera A-*bis*, n. 1) . . .	»	288.000
lettera A-*bis*, n. 2), primo comma	»	188.000
lettera A-*bis*, n. 2), secondo comma	»	288.000
lettera B	»	249.600
lettera C	»	211.000
letera D	»	172.800
lettera E	»	134.400
lettera F	»	96.000
lettera G	»	76.800
lettera H	»	57.600

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A, A-*bis*, nn. 1) e 2), B, nn. 1), 3) e 4), C, D, E, nn. 1) e 2), della tabella *E* hanno diritto ad usufruire dell'assistente-accompagnatore militare o, a richiesta, di un assistente accompagnatore da reperirsi tra coloro che optano per il servizio civile alternativo.

In tale ipotesi l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di lire 20.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante ai grandi invalidi di cui alla lettera A, ai quali è riconosciuta la facoltà di richiesta nominativa dell'assistente-accompagnatore.

Per la particolare assistenza di cui necessitano i grandi invalidi ascritti alle lettere A e A-*bis*, nn. 1) e 2) possono chiedere l'assegnazione di altri due assistenti-accompagnatori, mentre i grandi invalidi ascritti alla lettera B, n. 3), possono chiedere un secondo assistente-accompagnatore.

In luogo degli assistenti-accompagnatori i grandi invalidi possono chiedere la liquidazione, per ciascuno di essi, di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli assistenti-accompagnatori previsti dal comma medesimo, è stabilito in lire 600.000 mensili per i grandi invalidi ascritti alla lettera A, in lire 300.000 mensili per i grandi invalidi ascritti alla lettera A-*bis*, nn. 1) e 2) e in lire 200.000 mensili per quelli ascritti alla lettera B, n. 3) ».

Art. 4.

(*Trattamento speciale agli eredi dei grandi invalidi*)

All'articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono aggiunti i seguenti commi:

« Alle vedove e agli orfani dei grandi invalidi con assegno di superinvalidità spetta, per tre anni, un trattamento speciale pari a quello complessivo del dante causa al momento del decesso, compresi i relativi assegni accessori eccetto l'indennità di assistenza e di accompagnamento, qualunque sia stata la causa e la data del decesso.

Alla scadenza di tale periodo spetta agli aventi diritto la pensione di reversibilità nella misura pari al 55 per cento del trattamento speciale di cui al comma precedente ».

Art. 5.

(*Tredicesima mensilità*)

L'indennità speciale annua di cui all'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è corrisposta d'ufficio a tutti i grandi invalidi unitamente al rateo della pensione del mese di dicembre di ciascun anno, in unica soluzione.

Art. 6.

(*Assegno per cure*)

Ai grandi invalidi con assegno di superinvalidità spetta un assegno speciale annuo, pari ad una mensilità del trattamento com-

plessivo, compresi i relativi assegni accessori, al fine di provvedere alle cure climatiche, balneotermali, idropiniche e salsoiodiche.

Alla corresponsione dell'assegno speciale di cui al presente articolo provvedono d'ufficio, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del Tesoro unitamente al rateo della pensione del mese di giugno di ciascun anno.

Art. 7.

(*Pensione vitalizia e assegno rinnovabile*)

A decorrere dal 1° gennaio 1980 e con effetto semestrale, l'importo della pensione vitalizia e dell'assegno rinnovabile degli invalidi di prima categoria stabilito dalla tabella *C* allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, viene aggiornato in misura pari all'aumento complessivo della retribuzione media degli operai dell'industria.

All'importo della pensione vitalizia e dell'assegno rinnovabile di prima categoria di cui al precedente comma sono ragguagliati rispettivamente nella misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento gli importi relativi alle pensioni e agli assegni rinnovabili dalla seconda all'ottava categoria, di cui alla tabella *A* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 8.

(*Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici di guerra*)

A decorrere dal 1° gennaio 1980 e con effetto semestrale, gli importi di tutti gli assegni e indennità previsti a favore degli invalidi di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, gli importi delle pensioni di cui alle tabelle *G, M, N* e *S* annesse al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonchè l'importo del trattamento speciale per gli orfani e le vedove dei grandi invalidi sono aumentati mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo, che si ottiene applicando la percentuale risultante dagli aumenti complessivi delle retribuzioni medie degli operai dell'industria.

Alla liquidazione dell'assegno aggiuntivo di cui al presente articolo provvedono d'ufficio le competenti direzioni provinciali del Tesoro.

Gli articoli 74 e 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono soppressi.

Art. 9.

(*Rappresentanti dell'Associazione italiana ciechi di guerra*)

I membri del comitato di liquidazione e rispettivamente delle commissioni mediche territoriali e periferiche e della commissione medica superiore, di cui agli articoli 102, 105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono aumentati di una unità da nominare su proposta dell'Associazione italiana ciechi di guerra.

Art. 10.

(*Onere finanziario*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1980, valutato in complessive lire 310 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

TABELLA *E*

SUPERINVALIDITÀ

A)

1 — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2 — Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

Annue lire 6.000.000

A-bis)

1 — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

2 — Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

In caso di cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza, l'assegno verrà conservato quando l'infermità mentale richieda trattamento sanitario obbligatorio non in condizioni di degenza e finchè duri tale situazione.

Annue lire 5.100.000

B)

1 — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare isolatamente o nel loro complesso profondi e irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2 — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

3 — La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.

4 — La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con l'impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

Annue lire 4.500.000

C)

1 — Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore, rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

Annue lire 3.900.000

D)

1 — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da un centesimo a meno di un cinquantesimo della normale.

2 — Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

Annue lire 3.300.000

E)

1 — Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

2 — Perdita di dieci oppure nove dita delle mani compresi i pollici.

3 — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

4 — Alterazioni delle facoltà mentali che richiedano trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, sempre che tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita oganica e sociale.

Annue lire 2.700.000

F)

1 — Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2 — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3 — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4 — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5 — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

6 — Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7 — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8 — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta . e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

Annue lire 2.100.000

G)

1 — Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2 — La disarticolazione di un'anca.

3 — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4 — Tubercolosi grave al punto da determinare un'assoluta incapacità a proficuo lavoro.

Annue lire 1.800.000

H)

1 — Castrazione e perdita pressochè totale del pene.

2 — La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto-vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

3 — Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagna alla perdita o ai disturbi permanenti della favella o ai disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

4 — Cardiopatia organica in stato di permanente scompenso o con permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

5 — Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

Annue lire 1.200.000

DISEGNO DI LEGGE n. 818

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO ED ALTRI

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 37 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente:

« Tale trattamento, corrispondente a quello previsto per i titolari di pensione diretta di 1ª categoria, è integrato con una maggiorazione pari al 10 per cento dell'assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E*, lettera *A*, annessa al presente testo unico ».

La tabella *G* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituita dalla tabella *G* allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 38 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Alle vedove e agli orfani dei mutilati ed invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la pensione di guerra di cui all'annessa tabella *G*, qualunque sia la causa del decesso dell'invalido, con una maggiorazione pari al 10 per cento dell'assegno di superinvalidità fruito in vita dal dante causa ».

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente:

« Tale trattamento, corrispondente a quello previsto per i titolari di pensione diretta di 1ª categoria, è integrato con una maggiorazione pari al 10 per cento dell'assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E*, lettera *A*, annessa al presente testo unico ».

Art. 4.

Agli orfani maggiorenni inabili del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile morto per i fatti di cui agli articoli 8 e 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che non siano in possesso del requisito delle condizioni economiche prescritte dall'articolo 45 del medesimo testo unico, spetta una pensione di guerra nella misura pari al 33 per cento della pensione diretta di 1ª categoria.

La tabella *I* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituita dalla tabella *I* allegata alla presente legge.

Art. 5.

L'articolo 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è soppresso.

Art. 6.

Gli aumenti a titolo di integrazione previsti dagli articoli 43 e 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono fissati rispettivamente in lire 288.000 e lire 144.000 annue.

Art. 7.

La tabella *M* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituita dalla tabella *M*, allegata alla presente legge, determinante la misura del nuovo trattamento economico di cui al pri-

mo comma dell'articolo 57 del medesimo testo unico corrispondente al 50 per cento della pensione diretta di 1ª categoria.

Art. 8.

La tabella *S* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituita dalla tabella *S* allegata alla presente legge, determinante la misura del nuovo trattamento economico di cui al primo comma dell'articolo 61 del medesimo testo unico corrispondente al 33 per cento della pensione diretta di 1ª categoria.

Art. 9.

Le tabelle *N* ed *L* annesse al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle *N* ed *L* allegate alla presente legge.

Art. 10.

L'indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante, alla data del primo dicembre di ciascun anno, alle vedove, agli orfani e categorie assimilate nonchè ai genitori, collaterali e categorie assimilate, è corrisposta d'ufficio, in unica soluzione, dalle competenti Direzioni provinciali del tesoro, entro il mese di dicembre.

Gli articoli 56 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono soppressi.

Art. 11.

L'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Art. 74. — (*Indennità integrativa speciale*). Ai titolari di trattamento pensionistico di guerra compete un'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei trattamenti stessi.

L'indennità integrativa speciale di cui al precedente comma va determinata e liquidata d'ufficio trimestralmente secondo le stesse modalità stabilite per i dipendenti pubblici, tenuto conto del trattamento economico complessivamente fruito a titolo di pensione di guerra ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« La variazione percentuale di cui al precedente comma si applica, con scadenza trimestrale, sull'intero importo del trattamento pensionistico in godimento alla data del 1° luglio 1980 ».

Art. 13.

La certificazione della condizione di orfano di guerra compete all'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e all'Associazione nazionale vittime civili di guerra nell'ambito delle specifiche attribuzioni di rappresentanza, protezione e tutela derivanti a ciascuno degli stessi enti morali per il combinato disposto dell'articolo 1-*undecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 giugno 1979.

Art. 14.

L'esonero dal servizio militare, previsto dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è esteso a tutti i figli maschi della vedova di guerra e categorie assimilate.

Art. 15.

L'ammontare del reddito complessivo annuo previsto dall'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per il conferimento dei trattamenti o assegni pensionistici è elevato a lire 4.000.000.

Art. 16.

I benefici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° luglio 1980 e sono liquidati d'ufficio.

Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 125 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

TRATTAMENTO ANNUO SPETTANTE AI CONGIUNTI DEI CADUTI

Soggetti di diritto

	Importo annuo
TABELLA *G* — Vedove ed orfani minorenni — Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico	2.700.000
TABELLA *I* — Orfani maggiorenni inabili non in istato di disagio economico (articolo 135)	693.000
TABELLA *M* — Genitori, collaterali ed assimilati — Pensioni normali	1.050.000
TABELLA *S* — Genitori — Pensioni speciali	693.000

TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE VEDOVE ED ORFANI DEGLI INVALIDI DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA INFERMITA' PENSIONATA

Soggetti di diritto	Importi annui						
	2ª ctg.	3ª ctg.	4ª ctg.	5ª ctg.	6ª ctg.	7ª ctg.	8ª ctg.
Tabella *N* — Vedove ed orfani minorenni — Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico	792.000	705.600	633.600	576.000	532.800	504.000	489.600
Tabella *L* — Orfani maggiorenni inabili non in istato di disagio economico (articolo 135):							
fino a 2 orfani	318.240	316.080	314.640	310.320	306.000	300.960	297.360
fino a 3 orfani	372.240	369.360	367.920	362.880	357.840	352.080	347.040
fino a 4 orfani	429.840	426.960	424.800	418.320	411.840	404.640	398.880
fino a 5 o più orfani	488.160	483.840	480.960	473.760	465.840	457.200	450.000

DESEGNO DI LEGGE n. 1043

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BERTONE ED ALTRI

Art. 1.

(*Delega al Governo*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1980, sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera e del Senato, disposizioni aventi valore di legge intese a riordinare definitivamente la legislazione pensionistica di guerra ed in particolare a:

introdurre un sistema di indicizzazione di tutti i trattamenti pensionistici di guerra sia diretti che indiretti atto a difenderne concretamente nel tempo il valore reale, previa rideterminazione del trattamento pensionistico base;

eliminare tutte le norme della vigente legislazione pensionistica che. in contrasto con il carattere risarcitorio della pensione di guerra, subordinano alle condizioni di reddito o di rapporto di lavoro la concessione di assegni pensionistici;

rideterminare i trattamenti economici dovuti alle vedove dei grandi invalidi ed a quelle dei pensionati di guerra ascritti a categorie dalla seconda alla ottava;

assicurare un esatto rapporto percentuale degli assegni accessori dovuti alle varie lettere di superinvalidità, compresa la prima categoria semplice, così come previsto per le categorie dalla seconda alla ottava;

rivedere, alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche, alcune questioni di rilievo medico-legale che non trovano adeguata valutazione nella vigente legislazione pensionistica di guerra.

Art. 2.

(*Snellimento delle procedure amministrative*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle norme per il definitivo riassetto della pensionistica di guerra, come previste dal precedente articolo 1, provvedimenti per lo snellimento delle procedure amministrative concernenti le pensioni di guerra, mediante la riorganizzazione dei diversi settori preposti alle relative liquidazioni.

Art. 3.

(*Copertura finanziaria*)

Alla copertura degli oneri derivanti dai decreti relativi al definitivo riordinamento della pensionistica di guerra, previsti dalla presente delega, sarà provveduto mediante appositi stanziamenti a carico del bilancio di previsione del Ministero del tesoro da disporre nella legge finanziaria per il 1981 ed anni successivi.